

**CONVENZIONE TRA LA SCUOLA EDILE DELLA PROVINCIA DI MODENA E IL
DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA DELL'AZIENDA USL DI MODENA PER
PRESTAZIONI DI DOCENZA PER L'ANNO 2026.**

Tra la Scuola Edile della Provincia di Modena con sede legale in Via dei Tipografi, 24 – CAP 41122 - Modena, C.F. 80014230363 e Partita IVA 02364440368 nella persona del Legale Rappresentante Benedetto Grossi, nato a Piacenza il 14/08/1947;

E


l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena, (di seguito denominata DSP AUSL), con sede legale in Via San Giovanni del Cantone, 23 - 41121 Modena, Codice Fiscale e Partita IVA 02241850367, nella persona Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica, Dott. Davide Ferrari, delegato con Deliberazione del Direttore Generale n. ... del ...;

PREMESSO CHE

- la Società di formazione SCUOLA EDILE della provincia di Modena ha richiesto in data 17/10/2025 (PG/AUSL/101172/25), al Dipartimento di Sanità Pubblica, di fruire dell'attività di docenza svolta da personale dipendente dell'Azienda per cicli di lezioni su tematiche relative ai Servizi erogati dal Dipartimento di Sanità Pubblica, in particolare sul tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro così come previsto dal D.Lgs.81/08 e s.m.i., nonché sulle tematiche correlate allo smaltimento e bonifica dell'amianto ai sensi della L. 257 del 27/03/1992 ;
- che il Dipartimento di Sanità Pubblica è in grado di garantire tale attività tramite personale dipendente, esperto in materia, avente le competenze tecniche appropriate;
- Il presente contratto è redatto in un unico esemplare informatico;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Oggetto della Convenzione: L'Azienda U.S.L. di Modena attraverso il Dipartimento di Sanità Pubblica, si impegna ad assicurare, a favore del richiedente, nei termini e secondo le modalità più oltre precisati, l'attività di docenza relativamente ai corsi su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro così come previsto dal D.Lgs.81/08 e s.m.i.



nonché sulle tematiche correlate allo smaltimento e bonifica dell'amianto ai sensi della L.257 del 27/03/1992, ed organizzati dal richiedente, per un impegno orario complessivo non superiore a 100 ore annuali. Il Dipartimento di Sanità Pubblica si riserva di accettare le specifiche richieste di prestazioni di docenza inoltrate dal richiedente, in relazione alle esigenze del Servizio e alla disponibilità dei docenti stessi.


Articolo 2 - Sede e modalità di svolgimento dell'attività: Le prestazioni di docenza di cui al precedente art. 1 verranno eseguite, dai dipendenti interessati che saranno individuati di volta in volta dai Direttori dei Servizi, presso la sede dell'ente formativo, nel rispetto prioritario delle esigenze del Servizio di appartenenza dei docenti stessi, e nel rispetto della disciplina aziendale in materia di svolgimento di attività di formazione e didattica. L'attività di docenza potrà essere svolta anche in modalità remota (FAD-Formazione a distanza), mediante la predisposizione da parte degli enti dell'apposita piattaforma attraverso la quale organizzare lo svolgimento delle attività oggetto della convenzione in essere.

Articolo 3- Tipologia di rapporto: L'attività oggetto della presente convenzione non può configurare un autonomo rapporto di lavoro da parte del personale dipendente dell'Azienda USL.

Articolo 4 - Determinazione dei compensi e rimborsi spese: Per le prestazioni di docenza oggetto della convenzione il richiedente si impegna a corrispondere il compenso orario fissato in Euro 80,00 più IVA, salvo i casi di particolari professionalità da valutare singolarmente fino ad un massimo di euro 120,00 più IVA, nel caso di operatori di altissima documentata professionalità. Per ogni commissione d'esame inerente ai percorsi formativi in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro, il richiedente si impegna a corrispondere il compenso forfettario di Euro 258,00 più IVA.

Eventuali rimborsi spese connesse alle percorrenze saranno concordate di volta in volta e comunque al valore pari a Euro 0,36 al chilometro.

Articolo 5 - Modalità di versamento e procedura contabile: Al termine dell'attività, l'Azienda USL di Modena - Dipartimento di Sanità Pubblica, emetterà apposita fattura che



il richiedente si impegna a liquidare entro 30 giorni dall'emissione.

Il versamento del relativo addebito dovrà avvenire al ricevimento della corrispettiva fattura.

I successivi adempimenti amministrativi e contabili rispetto al personale interessato saranno curati dall'Azienda USL.

Articolo 6 - Assicurazione: Il richiedente si assicura contro la responsabilità civile verso terzi per gli eventuali danni cagionati dalle persone della cui opera si avvale.

Nessun onere graverà sull'Azienda USL per eventuali coperture assicurative riferite all'attività in oggetto.


Articolo 7- Decorrenza e validità: La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione fino al 31/12/2026.

L'eventuale rinnovo annuale potrà essere proposto con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. Si procederà alla stipulazione di idonea convenzione. A ciascuna parte è attribuito il diritto di recedere dalla presente convenzione, mediante comunicazione scritta con raccomandata con avviso di ricevimento, con un preavviso non inferiore a trenta (30) giorni.

Articolo 8 - Imposta di bollo e Registrazione: La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale giusta la previsione di cui all'art. 6, co. 6 del D.L. 145/2013 convertito con L. 9/2014. L'imposta di bollo sull'originale informatico, di cui all'art. 2 della Tabella Allegato A – Tariffa Parte I del D.P.R. n. 642/1972, è assolta dall'AUSL; le spese di bollo sono a carico della controparte. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/86.

Le spese di registrazione sono a carico esclusivo della parte che la richiede. Imposta di bollo assolta in modo virtuale – Autorizzazione Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Modena – Ufficio Territoriale di Modena protocollo 6132 del 16/01/2025.

Articolo 9 - Foro competente: Si individua il foro di Modena quale autorità giudiziaria competente a giudicare le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in merito all'interpretazione o all'esecuzione della presente convenzione.



Articolo 10 – Norme di rinvio: Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.

Articolo 11 – Clausole vessatorie: Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e seguenti del codice civile, la parte dichiara di avere preso attenta visione e dichiara di accettare espressamente l'articolo 9 del presente contratto.

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DI SCUOLA EDILE DELLA PROVINCIA DI
MODENA

Benedetto Grossi

(Firmato digitalmente)

per IL DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA USL DI MODENA

Davide Ferrari

(Firmato digitalmente)